

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1512

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDEROLI, CASTELLANETA

Modifica dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

Presentata l'11 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le indagini attualmente in corso da parte della magistratura nella cosiddetta operazione « manipulate » nelle principali metropoli hanno dimostrato come i finanziamenti ai partiti seguano strade diverse da quelle previste dalla normativa vigente. Ciò premesso, si deduce che di frequente anche le campagne elettorali dei singoli candidati vengono effettuate con fondi d'illecita provenienza.

La legge 5 luglio 1982, n. 441, in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, richiede, al n. 3, del primo comma dell'articolo 2, una dichiarazione concernente le spese so-

stenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito.

La stessa legge prevede però (articolo 7) sanzioni ridicole nei confronti degli inadempienti e non prevede sanzione alcuna nei casi di mendace dichiarazione resa ai sensi dei nn. 1) e 3) del primo comma dell'articolo 2.

La necessità di un'effettiva e urgente trasparenza nel finanziamento delle campagne elettorali dei candidati alle pubbliche istituzioni ci impone il riesame della legge n. 441 del 1982 e la proposta di modifica dell'articolo 7 della stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 7 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente:

« ART. 7 - 1. Nel caso d'inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2,3 e 6, il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. Nel caso d'inosservanza della diffida di cui al comma 1 del presente articolo o di accertata falsità della dichiarazione resa ai sensi dei numeri 1) e 3) del primo comma dell'articolo 2, e sempre che il fatto non costituisca reato, il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea e dispone la sospensione dell'indennità parlamentare per un periodo di mesi sei ».